

INDICE

Art. 1:	Campo di applicazione	2
Art. 2:	Definizione delle violazioni etiche	2
Art. 3:	Violazioni della Carta Etica	2
Art. 4:	: Elenco dei principi etici	3
Art. 5:	Accertamento della violazione	3
Art. 6:	Avvio della procedura	3
Art. 7:	Sanzioni.....	4
Art. 8:	Procedura disciplinare	4
Art. 9:	: Mezzi di ricorso	5

Art. 1: Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le violazioni della Carta Etica di Swiss Powerlifting definite all'articolo 3 e le relative conseguenze previste all'articolo 7. Esso si applica alle seguenti persone:

- atleti
- funzionari
- allenatori
- accompagnatori
- membri del comitato
- persone fisiche che operano nell'ambito di Swiss Powerlifting o che partecipano a eventi, allenamenti, competizioni o piattaforme digitali di Swiss Powerlifting
- persone giuridiche (ad es. associazioni, palestre, aziende) i cui rappresentanti, collaboratori o membri violano la Carta Etica o attaccano persone di Swiss Powerlifting

La procedura segue il Regolamento di Procedura Antidoping ed Etico.

Art. 2: Definizione delle violazioni etiche

Costituisce violazione della Carta Etica qualsiasi comportamento che contravviene ai principi in essa stabiliti.

In particolare rientrano tra le violazioni:

- fair play e parità di trattamento
- responsabilità personale e rispetto
- protezione da violenza, mobbing e sfruttamento
- integrità digitale e comportamento rispettoso online
- Cool & Clean
- salute
- integrità e prevenzione della corruzione

Non è necessario un comportamento colpevole intenzionale o negligente.

Art. 3: Violazioni della Carta Etica

a) Violazioni del fair play e della parità di trattamento

Comportamenti che comportano svantaggi, discriminazioni o esclusioni basate su nazionalità, età, genere, origine sociale, orientamento religioso o politico, nonché altre violazioni dei principi di parità di trattamento e di comportamento equo.

b) Violenza fisica o psicologica

Violenza fisica o psicologica, minacce, intimidazioni o altre azioni che compromettono o mettono in pericolo l'integrità fisica o mentale di atlete, funzionari, membri del comitato o altre persone nell'ambito di Swiss Powerlifting.

c) Mobbing e molestie

Mobbing, molestie, denigrazioni, umiliazioni o altri comportamenti irrispettosi, in particolare quando tali comportamenti sono sistematici o ripetuti.

d) Violazioni digitali

Mobbing, minacce, molestie, denigrazioni, umiliazioni oppure altri comportamenti irrispettosi o lesivi della personalità effettuati tramite social media, servizi di messaggistica o altri canali

digitali nei confronti di atlete e atleti, funzionari, membri del comitato o altre persone che operano o partecipano nell'ambito di Swiss Powerlifting.

e) Violazioni della responsabilità personale e della salute

Comportamenti che mettono gravemente a rischio la salute o la sicurezza della persona interessata o di altre persone in relazione all'attività sportiva, oppure che violano il principio della responsabilità personale.

Rientrano in particolare il consumo o l'uso di alcol, prodotti del tabacco e nicotina, droghe illegali o sostanze dopanti in relazione ad attività sportive, laddove vietato dalle norme applicabili.

f) Sfruttamento e abuso di potere

Sfruttamento di dipendenze, rapporti di fiducia o posizioni di potere, abuso di autorità, influenza indebita o altre forme di sfruttamento.

g) Violazioni dell'integrità e della prevenzione della corruzione

Corruzione, concussione, manipolazione, influenza indebita, abuso di funzioni associative o sfruttamento di conflitti di interesse.

h) Altre violazioni dei principi della Carta Etica

Anche altri comportamenti possono costituire violazione se contraddicono in modo significativo i principi di uno sport equo, sicuro, rispettoso e integro.

Art. 4: : Elenco dei principi etici

I valori definiti nella Carta Etica costituiscono la base del presente regolamento. La versione vigente della Carta Etica è consultabile su www.powerlifting.ch.

Art. 5: Accertamento della violazione

- Swiss Powerlifting accerta i fatti e informa la persona interessata riguardo a:
- il possibile comportamento contrario alla Carta Etica
- le disposizioni rilevanti della Carta Etica
- il diritto di presentare osservazioni
- il diritto di presentare prove
- il previsto svolgimento della procedura
-

Art. 6: Avvio della procedura

In caso di sospetta violazione etica, Swiss Powerlifting informa la persona interessata riguardo a:

- il possibile comportamento contrario alla Carta Etica
- le disposizioni rilevanti della Carta Etica
- il diritto di presentare osservazioni
- i termini della procedura
- le possibili sanzioni previste all'articolo 7

Art. 7: Sanzioni

a) Violazioni lievi

Swiss Powerlifting può emettere un ammonimento orale o scritto. Possono essere imposti obblighi semplici, come una scusa formale o un colloquio formativo.

b) Violazioni gravi

In caso di violazioni gravi, Swiss Powerlifting può escludere persone da competizioni o eventi fino a 24 mesi. Le funzioni interne possono essere revocate fino a 24 mesi.

c) Violazioni molto gravi

In caso di violazioni molto gravi, Swiss Powerlifting può escludere persone dal movimento sportivo in modo illimitato o permanente. È possibile anche la revoca permanente di funzioni o il divieto totale di partecipazione a tutte le attività del movimento.

d) Recidiva

In caso di violazioni ripetute, la sanzione può essere aggravata tenendo conto della natura e della gravità delle violazioni precedenti.

e) Multe e costi

I costi generati possono essere addebitati alla persona fisica o giuridica responsabile.

f) Status durante la sospensione

Le persone sospese non possono partecipare a competizioni o eventi di Swiss Powerlifting in alcuna funzione, inclusi ruoli come allenatore o accompagnatore.

g) Riconoscimento di sospensioni esterne

Le sospensioni definitive pronunciate da Swiss Sport Integrity o da organizzazioni sovraordinate vengono riconosciute e applicate da Swiss Powerlifting per tutta la loro durata e il loro ambito.

Art. 8: Procedura disciplinare

a) Il Comitato direttivo di Swiss Powerlifting valuta le violazioni della Carta etica commesse da persone alle quali si applica il presente regolamento.

Il Comitato direttivo di Swiss Powerlifting stabilisce le norme relative al procedimento nel regolamento procedurale.

Tali norme rispettano la tutela della personalità, i principi dello Stato di diritto quali il diritto di essere ascoltati, l'accesso agli atti, il diritto di presentare prove e il diritto alla motivazione della sentenza.

Art. 9: : Mezzi di ricorso

La persona interessata può presentare opposizione scritta entro 21 giorni dalla notifica della decisione.

Il Comitato decide sull'opposizione escludendo i membri che hanno partecipato alla decisione originaria o che sono in conflitto d'interesse.

La decisione sull'opposizione è motivata per iscritto.

Dopo la conclusione della procedura interna, restano riservati i rimedi giuridici previsti dalla legge.

In caso di dubbio, consultare la versione in tedesco.

Cronologia

Datum	Version	Änderung	Autor	Review
29.08.2026	1.0	Prima versione	Cina Serge	Brian Antonioli